



IL SERVIZIO



IL SERVIZIO SI COMPONE DI DUE DISTINTE SEZIONI

- Compilazione del modello tramite importazione dei dati anagrafici e reddituali dei componenti del nucleo familiare dai dichiarativi fiscali modello 730 da integrare a seconda del caso specifico, in quanto i dati proposti non sono da ritenersi esaustivi
- Invio telematico all'INPS tale fase viene gestita da soggetto convenzionato con il Caf, i dati inviati all'Ente però, non sono sottoposti ad asseverazione da parte dell'operatore, pertanto l'assistito dovrà prestare la massima attenzione a non omettere dati reddituali e familiari o non corrispondenti al vero

IL SERVIZIO È PREDISPOSTO ESCLUSIVAMENTE PER LE DOMANDE PREVISTE DALLA CIRCOLARE INPS 22/03/2019 N. 45

per i lavoratori dipendenti di aziende private non cessate, restano esclusi da tale procedura:

- Lavoratori domestici
- Lavoratori del settore agricolo, compresi coloni agricoli
- Disoccupati in Naspi o altre prestazioni a sostegno del reddito
- Lavoratori iscritti alla Gestione separata
- Lavoratori di ditte cessate o fallite
- Pensionati
- Pubblici dipendenti.

PERIODO

IL PERIODO DI RICHIESTA DEGLI ANF NORMALMENTE VA

DAL 01/07 DI OGNI ANNO AL 30/06 DELL'ANNO SUCCESSIVO

Se ci sono variazioni in corso d'anno andrà presentata una domanda di variazione con decorrenza dalla data di variazione della nuova situazione, i principali casi di variazione sono

- NASCITA DI UN FIGLIO
- PERDITA DI UN FIGLIO O RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ
- VARIAZIONE DELLO STATO CIVILE
- VARIAZIONE COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE
- DISABILITÀ DI UNO DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE
- VARIAZIONE/CORREZIONE DEI DATI REDDITUALI
- VARIAZIONE DEL DATORE DI LAVORO.





A CHI SPETTA

L'assegno spetta ai lavoratori dipendenti i cui nuclei familiari siano composti da più persone e i cui redditi siano al di sotto dei limiti stabiliti dalla legge di anno in anno

COSA SPETTA

Un assegno calcolato in relazione alla composizione del nucleo familiare e ai redditi dichiarati, che viene liquidato al richiedente dal datore di lavoro

RICHIEDENTE DIVERSO DAL TITOLARE DEL DIRITTO

E' il caso in cui due genitori, di cui uno solo lavora non sono coniugati tra loro e non convivono in questa ipotesi, il genitore che convive coi figli, anche se non lavoratore e non percettore di indennità di disoccupazione, può ottenere il pagamento diretto degli assegni familiari sulla posizione lavorativa dell'altro genitore

La domanda deve essere presentata dal genitore con rapporto di lavoro in essere, anche se non convivente, e indicare i dati dell'altro genitore come titolare del diritto, e anche i redditi da indicare sono quelli del titolare del diritto, cioè del genitore convivente con il minore

COME SI COMPONE IL NUCLEO FAMILIARE



FANNO PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE:

- Il richiedente dell'assegno
- Il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie)
- I figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno
- I figli ed equiparati maggiorenni inabili purché non coniugati, previa autorizzazione
Sono considerati inabili i soggetti che, per difetto fisico o mentale, si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro
- Figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiori ai 21 compiuti, purché facenti parte di «nuclei numerosi», cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni previa autorizzazione
- I fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione

AUTORIZZAZIONE ANF



IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI SEGUITO INDICATO, È NECESSARIO PRESENTARE, PREVENTIVAMENTE, DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ANF ALL'INPS E QUINDI ESSERE IN POSSESSO DEL MODELLO ANF 43 LA DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'INCLUSIONE NEL NUCLEO FAMILIARE O PER L'AUMENTO DEI LIVELLI REDDITUALI DEVE ESSERE PRESENTATA NEI SEGUENTI CASI

- Figli ed equiparati di genitori legalmente separati o divorziati
- Figli di genitori non coniugati (propri o del coniuge/parte dell'unione civile) riconosciuti dall'altro genitore
- Figli del coniuge/parte di unione civile nati dal precedente matrimonio
- Figli o equiparati di età compresa tra i 18 e 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di 3 figli (o equiparati) di età inferiore a 26 anni
- Fratelli, sorelle o nipoti
- Nipoti minori a carico del richiedente nonno/a
- Familiari maggiorenni inabili a proficuo lavoro, in assenza della documentazione sanitaria che attesta lo stato di invalidità al 100% con l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa
- Familiari minorenni in assenza della documentazione sanitaria che attesta il diritto all'indennità di accompagnamento o la persistente difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro età
- Familiari residenti all'estero in uno Stato dell'UE o in uno Stato convenzionato
- Minori affidati a strutture pubbliche e collocati in famiglia



ANF DIP NELLE CONVIVENZE DI FATTO E UNIONI CIVILI (LEGGE CIRINNA')

Con il rilascio della circolare **n. 84 del 5 maggio 2017** l'**INPS** fornisce importanti informazioni sugli effetti delle nuove norme della cosiddetta Cirinnà sulle prestazioni a sostegno delle famiglie erogate dall'INPS le novità riguardano soprattutto **gli Assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari per convivenze di fatto e Unioni civili anche tra persone dello stesso sesso.**

La **legge 76/2016** ha di fatto implementato e variato il classico «**nucleo familiare**» a cui si riferiscono la maggior parte delle misure a sostegno delle famiglie introducono come detto, **le unioni civili fra persone dello stesso sesso e definendo i requisiti dei conviventi di fatto che sottoscrivono un contratto di convivenza**

Per quanto riguarda gli ANF o assegni familiari per convivenze di fatto, l'INPS precisa che ai fini della determinazione del reddito complessivo, necessario al calcolo degli assegni familiari spettanti, può essere assimilato ai nuclei familiari coniugali **la sola situazione dei «conviventi di fatto»** che abbiano stipulato il «**contratto di convivenza**» e solo se nello stesso contratto è definita con chiarezza l'entità dell'apporto economico di ciascuno alla vita in comune.

La **convivenza di fatto** quindi deve essere stabile e regolata da un «contratto di convivenza» che dovrà contenere:

- L'indicazione della residenza
- Le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune.

SOLO IN QUESTO CASO LA «CONVIVENZA DI FATTO» È EQUIPARATA AL «CLASSICO» NUCLEO FAMILIARE CON TUTTE LE CONSEGUENZE DEL CASO SULLA NORMATIVA DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AD ES. RIGUARDO AL CALCOLO.

REDDITI DA DICHIARARE



SONO DA DICHIARARE NELLA DOMANDA, ANNUALMENTE ALL'INPS, I SEGUENTI REDDITI:

- **Assoggettabili all'IRPEF** (*al netto dei contributi previdenziali a carico del lavoratore*) e i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a euro 1.032,91 quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (*pensioni sociali, assegni sociali, pensioni corrisposte agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti, interessi dei conti correnti bancari e postali, interessi di CCT e da BOT, ecc.*)
- **Soggetti a tassazione separata** riferiti ad anni precedenti a quello di effettiva corresponsione, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto (*e le anticipazioni dei trattamenti stessi nonché gli arretrati percepiti per integrazione salariale*)
- **Prodotti all'estero** che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili all'Irpef
- **Da lavoro conseguiti presso Enti internazionali operanti in Italia** e non soggetti alla normativa tributaria italiana
- **Corrisposti per altra prestazione previdenziale** (*indennità di disoccupazione, di mobilità, di maternità, ecc.*)
- **Da pensione** anche concessa da organismi esteri o enti internazionali.

REDDITI DA DICHIARARE



TRA I REDDITI ASSOGGETTABILI ALL'IRPEF DEVONO ESSERE COMPRESI E QUINDI DICHIARATI:

- Quelli a tassazione separata
(arretrati di retribuzione o di pensione, indennità di preavviso, somme risultanti dalla capitalizzazione di prestazioni ecc.)
- I redditi prodotti all'estero che, se fossero prodotti in Italia, sarebbero sottoposti a tassazione Irpef
- I redditi da lavoro, conseguiti presso Enti internazionali aventi sede nel territorio italiano, ma non soggetti alla normativa tributaria italiana (ad esempio la FAO)
- Gli assegni periodici corrisposti dal coniuge in caso di separazione o di divorzio *(non si tiene conto della parte degli assegni destinata al mantenimento dei figli)* Gli arretrati percepiti dal richiedente a titolo di retribuzione o pensione, poiché concorrono a formare il reddito del nucleo nell'anno in cui vengono percepiti, sono considerati nel reddito complessivo e quindi possono causare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione per quell'anno

REDDITI ESCLUSI DAL CALCOLO ANF

RESTANO ESCLUSI DALLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE AI FINI DEL DIRITTO ALL'ANF DIP I SEGUENTI REDDITI:

- Redditi che per loro natura rivestono carattere di **rimborso forfettario di spese** vive sostenute dal beneficiario, o risarcitorio
- **Indennità di trasferta** per la parte esclusa da Irpef
- **Erogazioni liberarli non superiori a 258,23 euro**
- **I trattamenti di famiglia** comunque denominati
- **I trattamenti di fine rapporto** (TFR) e le anticipazioni sui trattamenti stessi
- Le **rendite vitalizie erogate dall'INAIL**
- L'**indennità di accompagnamento** a favore dei **pensionati non deambulanti** o bisognosi di **assistenza continuata**, liquidata a carico del fondo lavoratori dipendenti e delle gestioni autonome
- L'**indennità di accompagnamento** concessa agli **invalidi civili totalmente inabili**, ai **ciechi civili assoluti** e ai **minori invalidi non deambulanti**
- L'**indennità di comunicazione** concessa ai sordi prelinguali
- L'**indennità per ciechi parziali**
- L'**indennità di frequenza** prevista per i **minori mutilati** e **invalidi civili**

REDDITI ESCLUSI DAL CALCOLO ANF



RESTANO ESCLUSI DALLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE AI FINI DEL DIRITTO ALL'ANF DIP I SEGUENTI REDDITI

- Le **pensioni privilegiate dello Stato** concesse per mutilazioni o grave invalidità, che danno titolo all'assegno di super invalidità
- Le **pensioni tabellari** riconosciute ai militari di leva vittime di infortunio
- Gli **indennizzi erogati dallo Stato** a favore dei soggetti danneggiati da **complicanze di tipo irreversibile** a causa di vaccinazione obbligatoria, trasfusione e somministrazione di emoderivati
- Le **pensioni di guerra**
- L'**indennità di trasferta** per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale
- Le **somme corrisposte a titolo di arretrati** per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello dell'erogazione.

REDDITI ESCLUSI DAL CALCOLO ANF



RESTANO ESCLUSI DALLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE AI FINI DEL DIRITTO ALL'ANF DIP I SEGUENTI REDDITI

- Le **pensioni privilegiate dello Stato** concesse per mutilazioni o grave invalidità, che danno titolo all'assegno di super invalidità
- Le **pensioni tabellari** riconosciute ai militari di leva vittime di infortunio
- Gli **indennizzi erogati dallo Stato** a favore dei soggetti danneggiati da **complicanze di tipo irreversibile** a causa di vaccinazione obbligatoria, trasfusione e somministrazione di emoderivati
- Le **pensioni di guerra**
- L'**indennità di trasferta** per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale
- Le **somme corrisposte a titolo di arretrati** per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello dell'erogazione.

SONO ESCLUSI DAL COMPUTO I REDDITI NEGATIVI SE UN FAMILIARE HA DEI REDDITI DA LAVORO, QUESTI ULTIMI CONTRIBUISCONO A CALCOLARE IL REDDITO FAMILIARE SOLO SE POSITIVI IN ALTRE PAROLE, LE PERDITE DI ESERCIZIO, OSSIA "I REDDITI NEGATIVI" NON VENGONO CONSIDERATI AI FINI DEL CALCOLO DEL REDDITO FAMILIARE

I CASI



MATRIMONIO O SEPARAZIONE DURANTE L'ANNO:

Nel caso di coniugi che nell'anno solare precedente non avevano contratto ancora il matrimonio, il reddito da dichiarare è quello conseguito da ciascuno di essi in tale anno.

I separati escluderanno l'indicazione dei redditi del coniuge dal quale si siano legalmente ed effettivamente separati.

DECESSO DURANTE L'ANNO:

In caso di decesso, il reddito da dichiarare è quello conseguito dal superstite e dai suoi familiari, non tenendo conto di quello del deceduto.

LIMITI PER IL DIRITTO ALL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE



AI FINI DEL DIRITTO ALL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE È NECESSARIO CHE:

- Il **70% del reddito familiare sia da lavoro dipendente**
- Il **reddito familiare sia inferiore** ai limiti previsti dalla legge
- La **somma dei redditi da lavoro dipendente**, da **pensione** o da **prestazione previdenziale Inps** derivante da lavoro dipendente (*es. Naspi*), **sia pari o superiore al 70% del reddito familiare complessivo.**

Questo significa che l'assegno per il nucleo familiare non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente e assimilati, relativi a tutto il nucleo familiare, è inferiore al 70 per cento del reddito familiare complessivo comprendendo, ovviamente, anche i redditi di natura diversa da quelli di lavoro.

PRESCRIZIONE



- **Gli ANF arretrati si possono richiedere entro 5 anni dalla loro maturazione**
E' quanto ha affermato l'INPS con **circolare n 110/1992 art 21** che dice il diritto del lavoratore alla percezione dell'assegno si prescrive nel termine di cinque anni
- **Il termine di prescrizione degli arretrati assegni familiari di 5 anni**, decorre dal primo giorno del mese successivo a cui l'assegno si riferisce. Le richieste di arretrati relativi agli assegni al nucleo familiare possono quindi essere accolte per i periodi compresi nei cinque anni precedenti la data in cui viene formulata la domanda
- **La prescrizione di 5 anni per la richiesta di arretrati è interrotta**
 1. se vi è un'intimazione dell'Ispettorato del Lavoro al datore di lavoro
 2. in caso di **richiesta scritta del lavoratore al datore di lavoro** o all'**INPS** o all'**Ispettorato del Lavoro**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO



- CIRCOLARE NUMERO 66 DEL 17 05 2019
- CIRCOLARE NUMERO 84 DEL 05 05 2017
- CIRCOLARE NUMERO 45 DEL 22 03 2019
- MESSAGGIO NUMERO 1777 DEL 08 05 2019 / CIRCOLARE N 110 / 1992 ART. 21

LA RICEVUTA DELL'INOLTRO TELEMATICO ALL'INPS DEVE ESSERE PRESENTATA AL DATORE DI LAVORO, IL QUALE PROVVEDERÀ ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE SECONDO TEMPISTICHE DI LAVORAZIONE DELL'ENTE E A SEGUITO DI VERIFICA DEI DATI INSERITI NELLA DOMANDA.